**Słowa kluczowe:** diakonat, diakoni stali, inkardynacja, obowiązki i prawa diakonów, diakonia Słowa, liturgii i miłosierdzia, misja kanoniczna, duchowość diakońska, formacja stała diakonów.

*Keywords:* Diaconate, Permanent Diaconate, Incardination, Obligations and Rights of Deacons, Service of the Word, the Liturgy and of Charity, Canonical Mission, Diaconal Spirituality, Ongoing Formation of Permanent Deacons.

### Warszawskie Studia Teologiczne XXXIII/2/2020, 46–69

DOI: 10.30439/WST.2020.2.3

Ks. Ryszard Selejdak

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Watykan Orcid: 0000-0003-1225-7519

# LA FIGURA E LA MISSIONE DEL DIACONO PERMANENTE SECONDO "DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI"

### INTRODUZIONE

Il 22 febbraio 1998, la Congregazione per il Clero ha pubblicato il *Direttorio* per il ministero e la vita dei diaconi permanenti (cfr. Congregazione per il Clero, 1998). Nella *Dichiarazione congiunta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della Congregazione per il Clero al riguardo del suddetto documento si dice:

Quod vero ad *Directorium ministerii et vitae diaconorum perma- nentium* attinet, id non solum est exhortativum, sed, ut ante dictum documentum de presbyteris, vim habet iuridice obligantem, ubi eius normae
«ad pares normas disciplinares Codicis Canonici revocantur, aut modos
statuunt exequendi leges universales Ecclesiae, magis definitas earum rationes doctrinales exponunt earumque executionem inculcant aut incitant ad

accuratam observationem. In iis casibus, id existimandum est verum decretum generale executorium (cfr. can. 32)» (Congregazione per l'Educazione Cattolica, 1998).

Il *Direttorio* ha dunque un carattere giuridico vincolante laddove le sue norme ricordano uguali disposizioni disciplinari del *Codice di Diritto Canonico*, o determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitando le loro ragioni dottrinali e inculcandone o sollecitandone la fedele osservanza. Esso pertanto va considerato come formale Decreto generale secondo il disposto del can. 32.

Nella *Dichiarazione congiunta*, parlando delle ragioni del ripristino del diaconato permanente si osserva che sulla base delle motivazioni legate alle circostanze storiche e alle prospettive pastorali accolte dai Padri conciliari, si voleva portare ad una nuova attuazione di quadro completo della Gerarchia, tradizionalmente composta di vescovi, presbiteri e diaconi e promuovere una rivitalizzazione delle comunità cristiane (cfr. ibidem, 841-842). A tal proposito di dice:

Diaconatus permanens incrementum magni momenti affert missioni Ecclesiae. Cum munera diaconis competentia ad vitam Ecclesiae sint necessaria, convenit et iuvat praesertim in regionibus missionis viros qui ad ministerium vere diaconale vocati sunt sive in vita liturgica vel pastorali, sive in operibus socialibus vel caritativis, «per impositionem manuum inde ab Apostolis traditam corroborari et altari arctius coniungi, ut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleant» (Ibidem, 842).

Il diaconato permanente viene presentato come un importante arricchimento per la missione della Chiesa. Poiché i *munera* che competono ai diaconi sono necessari alla vita della Chiesa, si dispone che, soprattutto nei territori di missione, gli uomini che nella Chiesa sono chiamati ad un ministero veramente diaconale, sia nella vita liturgica e pastorale, sia nelle opere sociali e caritative siano fortificati per mezzo dell'imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato (cfr. ibidem). È interessante notare come si ribadisca che gli uomini che già svolgono un servizio diaconale siano "fortificati" mediante una ordinazione. Di fatti l'individuazione di uno statuto personale per i diaconi permanenti, non dice nulla di più di quanto già riferito nei documenti precedenti concernenti il diaconato permanente.

Il *Direttorio*, diviso in quattro parti presenta lo statuto giuridico del diacono, il suo ministero, la spiritualità e la formazione permanente.

### 1. LO STATUTO GIURIDICO DEL DIACONO

Il documento, nel primo capitolo rileva che lo statuto teologico e giuridico sono determinati dalla consacrazione che il diacono ha ricevuto mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria nel giorno della sua ordinazione:

Diaconatus originem suam habet in consecratione et missione Christi, ad quas participandas diaconus vocatur. Per impositionem mannum et consecrationis precem ipse minister sacer et hierarchiae membrum constituitur. Haec condicio ipsius statum theologicum et iuridicum in Ecclesia determinat (Ibidem, n. 1, p. 879; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965, 33-34).

Questa specificazione costituisce una sorta di introduzione al *Direttorio* stesso e si trova al numero 28 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen genium*.

Il primo tema di cui parla *Direttorio* è l'incardinazione. Essa viene definita come un vincolo ecclesiologico e spirituale che esprime la dedicazione del diacono alla Chiesa (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, 880). Il documento espone fondamentalmente il contenuto dei canoni 266-268 del *Codice di Diritto Canonico* a cui rimanda esplicitamente attraverso le note (Ibidem, note 2-4). Pertanto se da un lato viene ribadito il "principio di stabilità dei chierici"<sup>1</sup>, dall'altro si facilita il passaggio da una diocesi a un'altra<sup>2</sup>. A tal motivo sono previsti i casi in cui il diacono, per giusti motivi, possa esercitare il ministero in una diocesi diversa rispetto a quella di incardinazione, attraverso l'autorizzazione scritta dei due vescovi (cfr. ibidem, n. 3). Si raccomanda ai vescovi di mettere a disposizione delle diocesi con penuria di clero, diaconi dopo una adeguata preparazione e con una idonea convenzione, specialmente se indirizzati alla missione *ad gentes* (Ibidem).

Si specifica che sarà cura del Vescovo diocesano seguire i diaconi della propria diocesi, in questo il *Direttorio* riprende quanto stabilito da Paolo VI (cfr. Paolo

<sup>1</sup> Tale principio era fortemente presente nel *Codice* del 1917, e si traduceva in un difficile passaggio da una diocesi a un'altra (cfr. M. Mullaney, 2006).

<sup>2</sup> Nel *Codice* vigente, le regole (cann. 267-272) sono riprese dal Motu proprio di Paolo VI *Ecclesiae sanctae* (cfr. Paolo VI, 1966, 758-759. Tali norme pur mantenendo il principio di stabilità dei chierici, facilitano il passaggio da una diocesi a un'altra (cfr. P. Valdrini, 2013, 203).

46

VI, 1967, 703), ma in più si aggiunge che o personalmente o mediante un sacerdote delegato, si rivolga verso coloro che si trovino in difficoltà:

Episcopus obligatione tenetur diaconos suae dioecesis peculiari sollicitudine prasequendi. Ipse, per se vel per sacerdotem a se delegatum, ipsis prospiciat, ac speciali cura iis attendat, qui, ab circumstantias vitae, in particularibus difficultatibus versentur (Congregazione per il Clero, 1998, n. 3, 880).

Queste ultime disposizioni, benché inserite nel *Direttorio* per i diaconi, si rivolgono direttamente ai vescovi e costituiscono un orientamento chiaro per il loro governo nei confronti di questi ministri. In modo particolare si specifica che sia costituito un sacerdote delegato per la cura dei diaconi. Tale sacerdote eserciterà, pertanto, tale ufficio in virtù di una delega nella quale saranno espresse le competenze, che verteranno soprattutto nella premura verso i diaconi in difficoltà (cfr. ibidem).

Si ribadisce che hanno potere di incardinazione, oltre che alle diocesi anche gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica (cfr. ibidem, n. 2, 880). Il diacono incardinato in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, esercita il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò riguarda la cura pastorale e l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze e mantenendosi fedele alla disciplina della comunità di riferimento. In caso di trasferimento ad altra comunità di diversa diocesi, il superiore dovrà presentare il diacono all'Ordinario per avere da questi la licenza all'esercizio del ministero, secondo le modalità che essi stessi determineranno mediante un accordo (cfr. ibidem, n. 4, 881).

Inoltre si prende in esame il caso di passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi. Questa è ritenuta sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni le suggeriscono:

Specifica vocatio diaconi permanentis stabilitatem in hoc ordine supponit. Fortuitus igitur transitus ad presbyteratum diaconorum permanentium, non uxoratorum vel viduorum, rarissima exceptio semper erit, quae admitti non poterit, nisi graves et speciales rationes id suadeant. Decisio admittendi ad Ordinem Presbyteratus pertinet ad proprium Episcopum dioecesanum nisi alia obstent impedimenta Sanctae Sedi reservata. Attamen attento charactere singulari huiusmodi casus, opportunum est ut praevie consulat Congregationem pro Institutione Catholica circa programma praeparationis intellectalis et theologicae candidati, et Congregationem

pro Clericis circa programma praeparationis pastoralis necnon idoneitatem diaconis ad ministerium presbyterale (Ibidem, n. 5, 881).

La decisione di ammissione all'Ordine del Presbiterato spetta al Vescovo diocesano, tuttavia egli dovrà tener conto degli eventuali impedimenti la cui dispensa è riservata alla Santa Sede (cfr. Segreteria di Stato, 1984). Si ribadisce che in tal caso il Vescovo diocesano prima di procedere all'Ordinazione presbiterale, data l'eccezionalità del caso, è tenuto a consultare la Congregazione per l'Educazione Cattolica, per ciò che riguarda il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero, circa il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 5, 881).

Questa disposizione del *Direttorio*, afferma l'eccezionalità dell'eventuale passaggio dallo stato diaconale a quello presbiterale, giustificato dalla "vocazione specifica" e dalla "stabilità dell'Ordine" (Ibidem). Il documento cerca di evitare che il diaconato permanente costituisca una modalità diversa per poter accedere al presbiterato, eludendo così la formazione richiesta per essere ordinati presbiteri. La disposizione evita il duplice rischio da un lato di svilire il diaconato permanente del suo essere un servizio stabilmente presente nella vita della Chiesa, e dall'altro di innescare meccanismi per evitare il normale *iter* formativo verso il sacerdozio.

Un altro dato sul quale si sofferma il *Direttorio* è la "fraternità sacramentale" ovvero quel particolare vincolo che lega i diaconi in virtù del fine ecclesiale del loro operato e della comune unione col Vescovo e con gli altri diaconi:

Diaconi, vi Ordinis accepti, fraternitate sacramentalis inter se uniti sunt. Omnes pro eadem causa adlaborant: scilicet pro aedificatione Corporis Christi sub auctoritate Episcopi in communione cum Summo Pontifice. Quilibet diaconus se cum confratribus adstrictum sentiat vinculis caritatis, orationis, oboedientiae erga proprium Episcopum, alacritatis ministerialis et cooperationis. Praestat ut diaconi, consentiente Episcopo et ipso Episcopo praesente aut eius delegato, statis temporibus congregentur ad proprii ministerii exercitium expendendum, ad experientias mutuo communicandas, ad formationem prosequendam, et ad sese invicem exstimulandos in fideli-

<sup>3</sup> In ambito spirituale e psicologico, sarebbe opportuno verificare e investigare se si possa parlare relativamente al diaconato permanente di una "vocazione specifica". Indubbiamente la sua introduzione nella Chiesa è così recente da non avere né dal punto di vista esperienziale, né dal punto di vista della riflessione accademica una adeguata risposta a tale domanda (cfr. E. Grieu, 2012, 150-176).

tate servanda. Praedicti conventus inter diaconos permanentes constituere possunt exemplum, ad quod etiam candidati Ordinis diaconalis se referre poterunt. Ad Episcopum loci spectat inter diaconos in dioecesi operantes spiritum communionis alere, evitando ne ille «corporativismus» efformetur, qui praeteritis saeculis tantopere ad diaconatum permanentem evanescendum influxit (Ibidem, n. 6, 881-882; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966a, 679; Paolo VI, 1967, 702).

### 2. Orblighi del diacono

Nel *Direttorio* sono specificati i doveri e i diritti del diacono permanente. Per essi si fa riferimento a quanto la legislazione codiciale esprime verso tutti i ministri prevedendo specificazioni proprie (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 7, 882). Il documento nel complesso non apporta nessuna innovazione rispetto a quanto il legislatore aveva già indicato; semplicemente specifica alcuni testi normativi che potevano apparire non chiari. Infatti il redattore, cita i canoni 273-283 a cui si riferisce direttamente.

Il primo obbligo che viene menzionato è quello all'obbedienza verso il Vescovo (Ibidem, n. 8, 882). Esso è fondato sulla natura sacramentale dell'Ordine ed esplicitato nello stesso rito di ordinazione in cui l'ordinando promette "filiale rispetto e obbedienza" (cfr. Pontificale Romanum, 1990, n. 201, 110; Codex Iuris Canonici [C.I.C.], can. 273). Si specifica:

Diaconus, oboedientiam Episcopo promittens, sumit ut exemplum Christum, hominem oboedientem propter excellentiam (cfr. Phil 2, 5-11), ad cuius exemplum suam oboedientiam conformabit in auscultatione (cfr. Heb 10, 5 ss; Io 4, 34) et in disponibilitate absoluta (cfr. Lc 9, 54 ss; 10, 1 ss.). Ipse igitur in primis se obligat coram Deo in plena conformitate cum voluntate Patris agere; et pariter coram Ecclesia, quae personis indiget sibi plene dispositis. In precatione et in spiritu orationis quo imbutus esse debet, diaconus integram sui ipsius donationem quotidie altius excolet, sicut fecit Christus Dominus «usque ad mortem, mortem autem crucis» (Ph 2, 8). Hic oboedientiae prospectus disponit ad acceptationem concretarum determinationum obligationis in ordinatione assumptae, sicut lex Ecclesiae praevidet: «Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenetur» (Congregazione per il Clero, 1998, n. 8, 882-883; cfr. C.I.C., can. 274, § 2).

Infatti tale obbligo viene contestualizzato nella dimensione cristologica ed ecclesiologica. Il diacono, promettendo obbedienza al Vescovo, assume come modello Gesù, che visse in obbedienza al Padre nell'ascolto e nella radicale disponibilità. Per cui il diacono, si impegna anzitutto con Dio ad agire in piena conformità alla volontà del Padre; nello stesso tempo si impegna anche con la Chiesa, cha ha bisogno di persone pienamente disponibili (Ibidem; cfr. Giovanni Paolo II, 1993b, 1055). Inoltre tale obbligo è spiegato citando il can. 274, ovvero dicendo che se non sono scusati da legittimo impedimento, i chierici sono tenuti ad adempire l'incarico ricevuto dall'Ordinario (Congregazione per il Clero, 1998, n. 8, 883). Il fondamento dell'obbligo è anche trovato nella partecipazione al ministero episcopale, conferita dal sacramento dell'Ordine e dalla *missio canonica* (Ibidem). All'obbligo del diacono corrisponde il diritto del Vescovo di poter affidare compiti ai diaconi, tenendo conto delle condizioni personali, spirituali, famigliari e lavorative del diacono stesso.

Inoltre si ribadisce il dovere comune a tutti i chierici a vivere nella fraternità, nella preghiera, nella collaborazione col Vescovo e tra di loro, e ad uno stile di vita rispondente al loro stato (Ibidem, n. 9, 883; C.I.C., can 282).

Circa all'abito ecclesiastico, i diaconi permanenti non sono tenuti ad esso, differentemente rispetto ai diaconi transuenti, e ai diaconi membri di Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica che sono tenuti all'abito religioso (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 10, 883-884; cfr. C.I.C., can. 284, 288, 669; cfr. Congregazione per il Clero, 1994, 67-68; cfr. Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, 1995, 263).

Particolare attenzione è posto al diritto di associazione, che essendo un diritto personale, non può essere negato ai diaconi. Essi possono sia associarsi tra di loro per fini spirituali, caritativi o comunque conformi alla loro consacrazione, sia partecipare ad altre forme associative (Congregazione per il Clero, 1998, n. 11, 884). In quest'ultimo caso è posto il divieto a fondare, partecipare ed aderire ad associazioni non in comunione con la Chiesa, che rechino danno all'identità diaconale o che ne impediscano le loro attività (cfr. ibidem; cfr. C.I.C., can. 278, § 3, 1374)<sup>4</sup>. È fatto divieto ai diaconi di riunirsi in associazioni per finalità corporative o sindacali che possano in qualche modo ridurre il ministero ad una professione, o che vadano a ledere il rapporto diretto ed immediato col proprio Vescovo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 11, 884).

Inoltre si affronta la situazione, oggi molto presente, di diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali. Per essi si ribadisce che non debbano essere privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare (cfr. ibidem, n. 11, 885)<sup>5</sup>.

Il Direttorio affronta il problema della residenza:

Diaconus de more, ut e dioecesi per notabile tempus discedat, iuxta normas a particolari iure determinatas, licentiam proprii Ordinarii vel Superioris maioris habere debet (Ibidem, n. 14, 886; cfr. C.I.C., can.283).

Riguardo alla perdita dello stato diaconale, è specificato che l'Ordinazione una volta validamente ricevuta, mai diviene nulla. Tuttavia, la perdita dello stato clericale avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa canonica:

Diaconus vocatur ad ordinem acceptum vivendum cum generosa deditione et semper renovata perseverantia, animatus fiducia in perennem Dei fidelitate. Sacra Ordinatio, semel valide recepta, numquam evanescit. Amissio tamen status clericalis fit iuxta normas iure canonico statutas (Congregazione per il Clero, 1998, n. 21, 888-889).

Il *Direttorio* non fornisce ulteriori fattispecie, né specifica elementi già previsti dal dettato codiciale, ma in modo sobrio rimanda a quanto già disposto<sup>6</sup>.

### 3. IMPEGNI PROFESSIONALI E SOCIO-POLITICI

Il *Direttorio* parla della vita professionale o lavorativa dei diaconi (Ibidem, n. 12-13, 885-886), ribadendo che tale attività ha un significato diverso da quella del fedele laico. Loro sono particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze dove altrimenti non arriverebbe (cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965, 39; cfr. Giovanni Paolo II, 1980, 1111-1114; 1983, 1112-1113; 1985b; 1993a):

Activitas in professione vel in labore a diacono forte exercita, significationem diversam habet ab activitate fidelis laici. Etenim diaconorum permanentium labor ministerio coniunctus semper remanet; ipsi proinde prae oculis tenebunt christifideles laicos, ob suam missionem specificam,

<sup>5</sup> Per approfondire il delicato tema dell'adesione alle associazioni da parte dei chierici, si veda: C. Mezzogori, 2012, 313-330.

<sup>6</sup> A tal riguardo sono esplicitamente citati in nota C.I.C., cann. 290-293.

peculiariter vocatos esse, ut «praesentem et actuosam reddant Ecclesiam in iis locis et rerum adiunctis, ubi ipsa nonnisi per eos sal terrae evadere potest» (Congregazione per il Clero, 1998, n. 12, 885).

Il Direttorio si limita a dire che il lavoro rimane collegato al ministero, senza specificare cosa intenda con tale espressione. Di fatti si ribadisce che la vigente disciplina della Chiesa non proibisce ai diaconi permanenti di assumere ed esercitare una professione con esercizio di potere civile (cfr. ibidem), né di impegnarsi nell'amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari con obbligo di rendiconto, in deroga a quanto previsto per gli altri chierici nel can. 288, anche se nel caso in cui tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente (cfr. Navarro, 1998, 585). Tuttavia si specifica che i diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 12, 885-886). Infatti alcune professioni, pur oneste e utili alla comunità potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del loro ministero (cfr. ibidem). Per cui si invita l'autorità competente a valutare prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l'ordinazione diaconale, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell'azione pastorale (cfr. ibidem). Comunque, i diaconi nell'esercizio delle attività commerciali e degli affari, qualora fosse consentito dal diritto particolare dovranno dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche nell'osservanza degli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al Magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà. In casi di conflitto di coscienza, i diaconi non possono agire, seppur con grave sacrificio, in conformità alla dottrina e alla disciplina della Chiesa (cfr. ibidem).

L'attività professionale servirà al diacono per il suo mantenimento e della sua famiglia (cfr. ibidem, n. 15, 886-887). Nel caso in cui si dedichino pienamente al servizio di uffici ecclesiastici, devono essere equamente remunerati, a meno che essi stessi non rinuncino a questo diritto e provvedano diversamente al proprio sostentamento (cfr. ibidem; cfr. Paolo VI, 1967, 701). Il *Direttorio* a tal proposito non fissa una norma generale e vincolante, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. Piuttosto chiede di tener presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Pertanto sarà compito del diritto particolare effettuare le opportune determinazioni (Congregazione per il Clero, 1998, n. 15, 887). Il *Direttorio* continua, facendo riferimento alle norme

codiciali relative al sostentamento dei diaconi (cfr. ibidem, n. 15, 886), affermando che i chierici, in quanto dedicati in modo attivo e concreto al ministero ecclesiastico, hanno diritto al sostentamento, che comprende "una rimunerazione adeguata" e l'assistenza sociale (cfr. ibidem, n. 16, 887). Sono altresì enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della rimunerazione affinché possa essere ritenuta "adeguata": condizione della persona, natura dell'ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio (Ibidem). Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici (cfr. C.I.C., can 281 § 1). In riferimento ai diaconi coniugati si fa riferimento alle norme codiciali, dicendo che qualora si dedichino a tempo pieno al ministero ecclesiastico, debbano essere rimunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; mentre coloro che ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, devono provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 16, 887). Tale principio è poi specificato a seconda dello stato di coniugato e alla situazione lavorativa. Infatti si dice che i diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra fonte di sostentamento, hanno diritto alla remunerazione (cfr. ibidem, n. 17, 888). I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia (cfr. ibidem, n. 18, 888). I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione (cfr. ibidem, n. 19, 888).

Affronta poi l'obbligo di enti e parrocchie, che beneficiano del ministero del diacono, a rimborsare le spese vive, sostenute dagli stessi per lo svolgimento del ministero. Si rinvia al diritto particolare affinché con opportune norme possa regolare gli aspetti della materia che ritenuta "complessa" (cfr. ibidem, n. 20, 888). Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile (cfr. ibidem). Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Do-

v'è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell'ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi (cfr. ibidem).

Per quanto riguarda l'impegno all'interno di partiti politici o sindacati, il *Direttorio* esprime la priorità che il diacono deve dare al ministero (cfr. ibidem, n. 13, 886). Per cui la partecipazione ad una delle citate organizzazioni trova la sua giustificazione nella difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune (cfr. ibidem), e comunque secondo le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale. È proibito, invece, la collaborazione a partiti politici o sindacati che propongono ideologie e prassi non compatibili con la dottrina cattolica (cfr. ibidem).

### 4. Funzioni diaconali

Il *Direttorio* espone le funzioni diaconali seguendo quanto espresso nel n. 29 dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, esprimendosi nei termini della triplice diaconia della liturgia, della Parola e della carità (cfr. ibidem, n. 22, 889; cfr. Giovanni Paolo II, 1985b, 649; cfr. C.I.C, can.. 1008). La trattazione di tali funzioni diaconali, di fatto, non si discosta da quanto già previsto nei documenti conciliari prima e poi nel Codice del 1983. Si può ritenere il *Direttorio* come un documento che ha organizzato e proposto in un unico *corpus* dati già ampiamente conosciuti.

### 4.1. Diaconia della parola e della liturgia

Relativamente alla diaconia della Parola si dice che il diacono è collaboratore del Vescovo e del presbiterio nell'esercizio del ministero (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 23, 890; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965, n. 29, 36; cfr. Giovanni Paolo II, 1985a, 396). Realizza questo attraverso la proclamazione del Vangelo e la predicazione della Parola di Dio. Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l'insegnamento cristiano o nel studiare i problemi del tempo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 23, 890). Si specifica:

Munus igitur praecipuum diaconi est cooperare cum Episcopo et presbyteris in exercitio ministerii non suae sapientiae, sed Verbi Dei, omnes ad conversionem et sanctitatem invitando. Ad hanc missionem adimplendam diaconi se praeparare tenentur in primis diligenti studio Sacrae Scripturae, Traditionis, Liturgiae et Ecclesiae vitae. Tenentur, praeterea, quod ad sacri depositi interpretationem et applicationem pertinet, sinere se dociliter

eorum Magisterio perduci, qui «sunt divinae et catholicae veritatis testes». Romanus scilicet Pontifex et Episcopi cu meo coniuncti, ita ut «integre et fideliter mysterium Christi» proponere possint. Necessarium denique est, ut artem ediscant fidem modo efficaci et integro proponendi huius temporis hominibus, in variis culturae condicionibus et in diversis statibus vitae (Ibidem; cfr. C.I.C., can. 769).

I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 24, 890-891; cfr. C.I.C., can. 764). Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata col consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 24, 891; cfr. Congregazione per il Clero, 1994, nn. 45-47, 43-48). Il *Direttorio* dice che nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme, ne saranno incaricati, i diaconi possono tenere l'omelia che è da avere in grande importanza (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 25, 891; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1964, 98; cfr. C.I.C., can. 767, § 1). All'omelia i diaconi devono dedicare una opportuna preparazione e devono essere attenti alle attività di catechesi (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 25, 891).

Si dice, inoltre, che i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, sono chiamati a trasmettere la Parola di Dio nell'eventuale ambito professionale nei luoghi dove si forma l'opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche e che possono offrire il loro servizio nell'insegnamento della religione e della morale nelle scuole (cfr. ibidem, n. 26, 891-892; cfr. C.I.C., cann. 804-805).

Per quanto attiene la diaconia della liturgia, si specifica che il loro compito e la loro funzione, seppur diversa rispetto a quella dei Vescovi e dei presbiteri (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 29, 893-894), è di aiutare gli stessi nella celebrazione dei divini misteri (cfr. ibidem, n. 30, 894-895; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992, n. 1570). Quindi essi sono esortati a promuovere celebrazioni che coinvolgono tutta l'assemblea, curando la partecipazione interiore di tutti e l'esercizio dei vari ministeri, tenendo presente la bellezza celebrativa adoperandosi per la musica e il canto, attenendosi a quanto stabilito dai libri liturgici, senza aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria iniziativa (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 30, 894; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1964, n. 28). Si specifica che essi devono limitarsi a compiere tutto e soltanto ciò che è di loro competenza (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 30, 894). Si aggiunge, relativamente all'abito liturgico:

Induant digne praescriptas vestes liturgicas. Dalmatica, variis et propriis coloribus liturgicis distincta, quae super albam induitur, cingulum et stola habitum proprium diaconi constituunt (cfr. ibidem, n. 30, 895; cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 1988-1989, 463).

Il servizio dei diaconi si estende alla preparazione dei fedeli ai sacramenti, e anche alla loro cura pastorale dopo l'avvenuta celebrazione (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 30, 895), in quella che viene chiamata catechesi mistagogica.

Il diacono, con il Vescovo e il presbitero, è ministro ordinario del battesimo (cfr. ibidem, n. 31, 895; cfr. C.I.C., can. 861, § 1). L'esercizio di tale facoltà richiede o la licenza ad agire concessa dal parroco, al quale compete in modo speciale battezzare i suoi parrocchiani, o che si configuri il caso di necessità. Si specifica che è di particolare importanza il ministero dei diaconi nella preparazione a questo sacramento (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 31, 895).

In quanto ministro ordinario della sacra comunione, la distribuisce durante la celebrazione, oppure fuori di essa, e la reca agli infermi anche in forma di Viatico. Il diacono è pure ministro ordinario dell'esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica. Tocca a lui presiedere eventuali celebrazioni domenicali in assenza del presbitero (cfr. ibidem, n. 32, 895; cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 1988-1989, n. 38, 388-389 cfr. Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, 1997, 591). Ai diaconi può venire affidata la cura della pastorale familiare, di cui il primo responsabile è il Vescovo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 33, 896). Tale responsabilità si estende ai problemi morali, liturgici, ma anche a quelli di carattere personale e sociale, per sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze. Una tale responsabilità può venire esercitata a livello diocesano o, sotto l'autorità di un parroco, a livello locale, nella catechesi sul matrimonio cristiano, nella preparazione personale dei futuri sposi, nella fruttuosa celebrazione del sacramento e nell'aiuto offerto agli sposi dopo il matrimonio. I diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l'amore coniugale, le virtù che lo tutelano e nell'esercizio di una paternità cristianamente e umanamente responsabile (cfr. ibidem, 896-897; cfr. Giovanni Paolo II, 1982, 170-171).

Spetta al diacono, se ne riceve la facoltà da parte del parroco o dell'Ordinario del luogo, presiedere la celebrazione del matrimonio *extra Missam* e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa. La delega data al diacono può essere anche in forma generale, alle condizioni previste (cfr. C.I.C., can. 1111, § 1-2), e può essere suddelegata esclusivamente nei modi precisati dal *Codice di Diritto Canonico* (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 33, 896-897; cfr. C.I.C., can.227, §§ 3-4).

Il diacono non può amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 34, 897), mentre può occuparsi della cura pastorale degli infermi. Egli potrà essere vicino ai malati mediante la catechesi che prepara a ricevere il sacramento dell'unzione, la supplenza al sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte e l'amministrazione del Viatico con il rito proprio (cfr. ibidem; cfr. Paolo VI, 1967, 699).

Il diacono può, in quanto ministro dei sacramentali, impartire le benedizioni più strettamente legate alla vita ecclesiale e sacramentale (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 36, 897-898; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1964, 891; cfr. C.I.C., cann. 1166, 1168), che gli sono espressamente consentite dal diritto (cfr. C.I.C., can. 1169, § 3), è altresì compito del diacono presiedere sia le esequie celebrate senza la Santa Messa e sia il rito della sepoltura (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 38, 898; cfr. Paolo VI, 1967, 702).

### 4.2. Diaconia della carità

Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto dediti agli uffici di carità e di amministrazione (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 38, 898). Si specifica:

Vi sacramenti Ordinis diaconus, in comunione cum Episcopo et presbyterio dioecesis, etiam ipsa munera pastoralia participat, sed eadem exercet modo diverso, scilicet inserviendo et adiuvando Episcopum et presbyteros. Quae partecipatio, utpote per sacramentum peracta, efficit ut diaconi Populum Dei inserviant nomine Christi (Ibidem, n. 37, 898).

Il *Direttorio* ribadisce citando il can. 129 (cfr. ibidem, n. 110, 898), che il diacono, per il sacramento dell'Ordine in comunione con il Vescovo e il presbiterio della Diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali, ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servono il Popolo di Dio in nome di Cristo, pertanto, si specifica che il *munus regendi*, di cui parla il can. 129 si traduce per il diacono nella forma del servizio.

Come già richiamato, il fondamento teologico a tale diaconia è individuato in Cristo Servo: i diaconi esercitando il ministero della carità devono configurarsi

con l'esempio e la parola al Signore, che non venne per essere servito ma per servire (Mt 10, 45) (cfr. ibidem, n. 38, 898). Il *Direttorio* richiama la presenza dei diaconi nelle opere di carità, diocesane o parrocchiali, così pure il servizio di carità nell'area dell'educazione cristiana; l'animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni fase e della trasformazione del mondo secondo l'ordine cristiano (cfr. ibidem, n. 116, 899). Secondo il *Direttorio*, il servizio portato dai diaconi in questi campi è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Si chiede che essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori (cfr. ibidem, n. 38, 899). I diaconi come ministri di Cristo e della Chiesa, devono superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo per far sperimentare all'uomo l'amore di Dio e indurlo alla conversione (cfr. ibidem).

All'interno della funzione caritativa è inserita un'altra prerogativa dei diaconi, ovvero l'amministrazione dei beni e delle opere di carità:

Munus caritativum diaconorum etiam opportunum servitium complectitur in administratione bonorum et in caritatis operibus Ecclesiae. Diaconorum in hoc campo munus est «caritatis et administrationis officiis atque socialis subsidii operibus, hierarchiae nomine, perfungi». Quare opportune ipsi possunt deputari ad officium oeconomi dioecesani, vel in consilium dioecesanum pro rebus oeconomicis cooptari (Ibidem).

### 5. MISSIO CANONICA DEI DIACONI PERMANENTI

Il *Direttorio* sottolinea, dopo aver parlato dei tre ambiti ministeriali dei diaconi, della loro unità nel servizio al piano divino della Redenzione e la profonda natura spirituale di questa diaconia: il ministero della Parola conduce al ministero dell'altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità (cfr. ibidem, n. 39, 900; cfr. Giovanni Paolo II, 1987, 656). È compito dei Vescovi (cfr. C.I.C., can. 157) conferire a ogni diacono un ufficio ecclesiastico adeguato a norma del diritto (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 40, 900; cfr. C.I.C., can. 157). Nel conferire l'ufficio, il Vescovo dovrà valutare attentamente sia le necessità pastorali che, eventualmente, la situazione personale, familiare e professionale dei diaconi permanenti (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 40, 900). Al contempo, rivolgendosi ai Vescovi e alla Chiesa, il *Direttorio* chiede che i diaconi non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente supplettive, o a impegni che

58

possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati, per evitare il rischio che essi appaiono come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa (cfr. ibidem). Per il bene del diacono stesso, si dice che all'ordinazione si accompagni una chiara individuazione del suo compito di responsabilità pastorale.

Particolare attenzione è posta al servizio che il diacono può svolgere in una parrocchia. Il Vescovo può conferire ai diaconi l'incarico di cooperare alla cura pastorale di una parrocchia affidata ad un solo parroco, oppure alla cura pastorale delle parrocchie, affidate in solidum, ad uno o più presbiteri (cfr. ibidem, n. 41, 901; cfr. C.I.C., can.517, § 1). Inoltre si affronta il caso in cui una parrocchia per scarsità di presbiteri, non potesse avvalersi della cura immediata di un parroco per l'esercizio della cura pastorale (cfr. C.I.C., can. 517, § 2), in tale situazione i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati, tuttavia, si precisa che il moderatore è un sacerdote, poiché soltanto lui è il "pastore proprio" e può ricevere l'incarico della cura animarum, per la quale il diacono è cooperatore (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 41, 901). Un altro caso specifico trattato è quello della guida, in nome del parroco o del Vescovo, delle comunità cristiane disperse<sup>8</sup>. Si tratta di una funzione missionaria da svolgere nei territori, negli ambienti, negli strati sociali, nei gruppi, dove manchi o non sia facilmente reperibile il presbitero. Specialmente nei luoghi dove nessun sacerdote sia disponibile per celebrare l'Eucaristia, il diacono può essere di grande aiuto per poter offrire una celebrazione della Parola con distribuzione delle sacre Specie (cfr. ibidem; cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 1988-1989, 386). Questa è riconosciuta dal Direttorio come una funzione di supplenza che il diacono svolge per mandato ecclesiale quando si verifica una penuria di sacerdoti, poiché tali celebrazioni non possono sostituire il valore della celebrazione dell'Eucaristia9. Infatti in tali celebrazioni, non si mancherà mai di pregare anche per l'incremento delle vocazioni sacerdotali, debitamente illustrate come indispensabili (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 41, 901). Il *Direttorio* sottolinea che in presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale (cfr. ibidem). In ogni caso, le competenze del diacono devono essere

<sup>8</sup> Tale prerogativa fu una delle prime missioni che ispirarono il sorgente del movimento a favore del diaconato in Germania

<sup>9</sup> Il *Direttorio* cita esplicitamente in nota il can. 1248, § 2 circa il precetto festivo (cfr. ibidem, n. 41, nota 127, 901). Il canone dice infatti: "Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent".

accuratamente definite per iscritto nel momento del conferimento dell'incarico. Si esortano i membri della comunità cristiana a forme di costruttiva e paziente collaborazione, per cui tutti devono accettare e riconoscere il ministero del diacono (cfr. ibidem). Nel caso in cui il Vescovo decida l'istituzione dei consigli pastorali parrocchiali, i diaconi, che hanno ricevuto una partecipazione alla cura pastorale della parrocchia, ne sono membri di diritto (cfr. ibidem, n. 41, 902; Paolo VI, 1967, 702; cfr. C.I.C., can. 536).

I diaconi possono svolgere il loro ministero a servizio della comunità diocesana. Infatti, in presenza dei requisiti previsti, possono essere membri degli organismi diocesani di partecipazione, in particolare, del consiglio pastorale e, come detto, del consiglio diocesano per gli affari economici; possono anche partecipare al sinodo diocesano (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 42, 902; cfr. Paolo VI, 1967, 702; cfr. C.I.C., can. 512, § 1; can. 463, § 2). Non possono essere membri del Consiglio presbiterale, in quanto esso rappresenta esclusivamente il presbiterio (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 42, 902; cfr. C.I.C., can. 495, § 1).

Nelle Curie possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l'ufficio di Cancelliere, di Giudice, di Assessore, di Uditore, di Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo, di Notaio. Non possono, invece, essere costituiti Vicari Giudiziali, né Vicari Giudiziali Aggiunti, né Decani, in quanto questi uffici sono riservati ai sacerdoti (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 42, 902).

I diaconi possono essere inseriti negli organismi o commissioni diocesane e nella pastorale in ambienti sociali specifici, in particolare nella pastorale della famiglia (cfr. Albanesi, 2015, 55-62) e quella per settori della popolazione che richiedono speciale cura pastorale, come, per esempio i gruppi etnici (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 42, 902; cfr. Parolin, 2010, 257-263).

Il *Direttorio* indica ai diaconi lo stile del servizio in tali ambiti, per cui essi devono essere segno di carità e di servizio ai fratelli. Nell'azione giudiziaria, amministrativa ed organizzativa dovranno evitare ogni forma di burocratizzazione per non privare il proprio ministero di senso e valore pastorale (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 42, 903).

### 6. Spiritualità del diacono

Il *Direttorio*, volendo dare un chiaro orientamento alla vita dei diaconi, dedica una parte specifica alla dimensione spirituale. Il punto di partenza è l'universale vocazione alla santità che ha la sua fonte nel battesimo, nel quale tutti vengono rigenerati come figli di Dio e compartecipi della natura divina (cfr. ibidem, n. 44, 904; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965, 44-45). Il sacramento dell'Ordine

conferisce ai diaconi una nuova consacrazione a Dio, mediante la quale sono consacrati e mandati da Cristo a servizio del Popolo di Dio (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 44, 904; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966c, 1009-1011). La spiritualità diaconale trova il suo fondamento nella grazia sacramentale che incide profondamente nell'animo del diacono, impegnandolo all'offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del regno di Dio nella Chiesa (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 44, 904; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966b, 967). La dimensione di tale spiritualità è cristologica poiché caratterizzata dall'intimo sentire lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò che Gesù ha realizzato facendosi servo dell'umanità. Così il diacono vive, per mezzo e nel seno del suo ministero, la virtù dell'obbedienza: quando esegue fedelmente gli incarichi che gli vengono affidati, serve l'episcopato ed il presbiterato nei munera della missione di Cristo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 44, 904). Pertanto la prima e più fondamentale relazione che il diacono deve coltivare è con Cristo che ha assunto la condizione del Servo per amore del Padre e dei suoi fratelli (cfr. ibidem, n. 47, 906). A questa relazione fondamentale è inscindibilmente associata la Chiesa, che Cristo ama, purifica, nutre e cura. Il diacono non potrebbe vivere fedelmente la sua configurazione a Cristo, senza partecipare del suo amore per la Chiesa, per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina (cfr. ibidem, n. 48, 906; cfr. Giovanni Paolo II, 1993b, 1055). Da questo rapporto fontale con Cristo deriva il suo amore ardente e operoso per la Chiesa che si esplica in una sincera volontà di comunione con il Santo Padre, con il proprio Vescovo e con i presbiteri della diocesi (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 48, 906). Il diacono, dunque, per il sacramento dell'Ordine, è destinato a servire i suoi fratelli bisognosi di salvezza. E se in Cristo Servo, nelle sue parole e azioni, l'uomo può vedere in pienezza l'amore con cui il Padre lo salva, anche nella vita del diacono deve poter trovare questa stessa carità. Crescere nell'imitazione dell'amore di Cristo per l'uomo, che supera i limiti di ogni ideologia umana, sarà, quindi, compito essenziale della vita spirituale del diacono (cfr. ibidem, n. 49, 907).

È interessante notare come a coronamento della parte dedicata alla spiritualità il *Direttorio* dice che in coloro che desiderano essere ammessi al tirocinio diaconale, si richiede una naturale propensione dello spirito al servizio della sacra gerarchia e della comunità cristiana, da non intendere nel senso di una semplice spontaneità delle disposizioni naturali, quanto di una propensione della natura animata dalla grazia, con uno spirito di servizio che conforma il comportamento umano a quello di Cristo. Il sacramento del diaconato sviluppa questa propensione: rende il soggetto più intimamente partecipe dello spirito di servizio di Cristo, ne penetra la volontà con una speciale grazia, facendo sì che egli, in tutto il suo compor-

tamento, sia animato da una propensione nuova al servizio dei fratelli (cfr. ibidem; cfr. Giovanni Paolo II, 1993b, 1054).

Secondo il Direttorio, per realizzare tale sequela di Cristo, il diacono ha bisogno di riservare il primato alla vita spirituale, di vivere con generosità la diaconia, di organizzare il ministero e i suoi obblighi familiari o professionali in modo da progredire nell'adesione alla persona e alla missione di Cristo Servo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 50, 908). Fonte primaria del progresso nella vita spirituale è ritenuto l'adempimento fedele e instancabile del ministero in un motivato e sempre perseguito contesto di unità di vita (cfr. ibidem, n. 51, 908; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966c, 1013-1015; cfr. C.I.C, can. 276, § 2, 1°). Il diacono dovrà curare un contatto continuo con la Sacra Scrittura, mediante la lettura assidua e lo studio accurato e dovrà dedicare le sue attenzioni a predicarla instancabilmente, affinché i fedeli non ne siano privati per l'ignoranza o per la pigrizia del ministro. Sarà anche intimamente convinto del fatto che l'esercizio del ministero della Parola non si esaurisce nella sola predicazione (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 52, 908-909). Inoltre il diacono è invitato a partecipare con particolare fede alla celebrazione quotidiana del sacrificio eucaristico, possibilmente esercitando il proprio munus liturgico e ad adorare con assiduità il Signore presente nel sacramento (cfr. ibidem, n. 54, 910; cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966c, 998-999). Consapevole della propria debolezza e fiducioso nella misericordia divina, è invitato ad accostarsi con regolare frequenza al sacramento della riconciliazione (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 54, 910; cfr. Paolo VI, 1967, 703; cfr. C.I.C., can. 276, § 2, 5°).

Nell'esercizio delle opere di carità, che il Vescovo gli affiderà, si esorta il diacono a lasciarsi guidare dall'amore di Cristo per tutti gli uomini e non dagli interessi personali o dalle ideologie, cercando di promuovere la comunione all'interno della Chiesa particolare. È chiamato a favorire con impegno la fraternità, la cooperazione con i presbiteri e la sincera comunione con il Vescovo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 55, 910).

Inoltre è invitato a coltivare la preghiera attraverso la celebrazione della Liturgia delle Ore, nelle modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale (cfr. C.I.C., can. 276, § 2, 3°). È raccomandata pure la *lectio divina*, l'orazione mentale assidua, la partecipazione ai ritiri spirituali secondo le disposizioni del diritto particolare (cfr. ibidem, can. 276, § 2, 4°), la devozione alla Vergine Maria (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 57, 911-912; cfr. Paolo VI, 1967, 703; cfr. C.I.C., can. 276, § 2, n.5) e la regolarità nella direzione spirituale (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 58, 912).

Al diacono che vive nel celibato si raccomanda di non confidare eccessivamente sulle proprie risorse, ma abbia sempre spirito di umile prudenza e vigilanza, fedele, altresì, alla vita di preghiera e ai doveri ministeriali. Egli dovrà comportarsi

62

con prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità possa mettere in pericolo la continenza oppure suscitare scandalo, ed operi il dovuto discernimento nell'utilizzo di strumenti di comunicazione (cfr. ibidem, n. 60, 912-913; cfr. C.I.C., can 277, § 2).

Il diacono sposato deve sentirsi particolarmente responsabilizzato nell'offrire una testimonianza della santità del matrimonio e della famiglia. Dovrà curare la virtù della castità, con l'apprendimento del rispetto per il coniuge e con la pratica di una certa continenza. Tale virtù favorisce questa donazione matura che si manifesta presto nel ministero, fuggendo gli atteggiamenti possessivi, l'idolatria della riuscita professionale, l'incapacità ad organizzare il tempo, favorendo invece relazioni interpersonali autentiche, la delicatezza e la capacità di dare ad ogni cosa il suo giusto posto (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 61, 914). Particolare attenzione va data a tutta la famiglia. La sposa del diacono, che ha dato il suo consenso alla scelta del marito, deve essere aiutata e sorretta perché viva il proprio ruolo con gioia e discrezione e possa apprezzare tutto ciò che riguarda la Chiesa, in particolare i compiti affidati al marito. Per questo motivo è opportuno che sia informata delle attività del marito, evitando tuttavia ogni indebita invasione, in modo da concordare e realizzare un equilibrio ed armonico rapporto tra la vita familiare, professionale ed ecclesiale. Anche i figli del diacono, se adeguatamente preparati, potranno apprezzare la scelta del padre ed impegnarsi con particolare attenzione nell'apostolato e nella coerente testimonianza di vita (cfr. ibidem)<sup>10</sup>. In conclusione, la famiglia del diacono sposato, come, per altro, ogni famiglia cristiana, è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa nelle circostanze del mondo attuale (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 61, 915; cfr. Giovanni Paolo II, 1987, 658-659).

Il diacono rimasto vedovo dovrà essere aiutato con grande carità a discernere e ad accettare la sua nuova situazione personale; a non trascurare l'impegno educativo nei confronti degli eventuali figli, nonché le nuove necessità della famiglia. In particolare, il diacono vedovo dovrà essere seguito nell'adempimento dell'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua e sorretto nella comprensione delle profonde motivazioni ecclesiali che rendono impossibile il passaggio a nuove nozze, in conformità alla costante disciplina della Chiesa (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 62, 915-916; cfr. C.I.C., can. 277, § 1).

<sup>10</sup> Il documento cita testualmente le parole di Giovanni Paolo II, che così si esprimeva parlando ai diaconi e alle loro famiglie: "Il diacono e sua moglie devono essere un esempio di fedeltà e indissolubilità del matrimonio cristiano dinanzi al mondo che avverte un profondo bisogno di questi segni. Affrontando con spirito di fede le sfide della vita matrimoniale e le esigenze della vita quotidiana, esse rafforzano la vita familiare non solo della comunità ecclesiale ma dell'intera società. Esse mostrano anche come gli obblighi della famiglia, del lavoro e del ministero possano armonizzarsi nel servizio della missione della Chiesa. I diaconi, le loro mogli e i figli possono essere di grande incoraggiamento per tutti color che sono impegnati a promuovere la vita familiare" (Giovanni Paolo II, 1987, 658-659).

### 7. FORMAZIONE PERMANENTE DEL DIACONO

Alla formazione permanente dei diaconi è dedicata l'ultima parte del Direttorio. Essa è presentata come un'esigenza umana che richiama al contempo la vocazione specifica del diacono e la richiesta di continua conversione insita nella vita cristiana (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 63, 916-917). Tale formazione che si pone in continuità con l'iniziale formazione al ministero, deve essere considerata, sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono, come un mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell'impegno vocazionale assunto (cfr. ibidem, n. 63, 916). Per tale motivo la formazione permanente è presentata nel Direttorio con le caratteristiche della obbligatorietà, globalità, interdisciplinarietà, profondità, scientificità e propedeuticità alla vita apostolica (cfr. ibidem; cfr. Paolo VI, 1967, 699-701; cfr. Paolo VI, 1972, 540; cfr. C.I.C., cann. 236, 1027, 1032, § 3). Le motivazioni di tale formazione risiedono nel fatto che il diacono è scelto da Dio per essere santo. Egli servendo la Chiesa e tutti gli uomini deve crescere nella coscienza della propria ministerialità in modo continuo, equilibrato, responsabile, sollecito e sempre gioioso (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 64, 917).

I primi responsabili e protagonisti della formazione permanente sono i diaconi stessi, interessati al loro perenne processo di conversione (cfr. ibidem, n. 65, 918). Al loro fianco si pongono il Vescovo e i presbiteri, che hanno il compito di aiutarli a superare qualsiasi dualismo o rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, a rispondere generosamente all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione, nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del ministero (cfr. ibidem, n. 66, 918). Si ribadisce in questa sede l'importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale devono avere regolari e frequenti contatti. Inoltre si sottolinea che l'intera comunità diocesana è, in qualche modo, coinvolta nella formazione dei diaconi e, in particolare, lo è il parroco, o altro sacerdote a ciò designato, che presterà il proprio sostegno con fraterna sollecitudine (cfr. ibidem, n. 66, 919).

Si individuano quattro ambiti formativi: umano, spirituale, intellettuale e pastorale (cfr. ibidem, n. 68, 920).

Nell'ambito della formazione umana, il diacono dovrà applicarsi nella pratica delle virtù naturali e soprannaturali, per curare, nel suo ministero e nella sua vita quotidiana, la bontà del cuore, la pazienza, l'amabilità, la forza d'animo, l'amore per la giustizia, la fedeltà alla parola data, lo spirito di sacrificio, la coerenza con gli impegni liberamente assunti, lo spirito di servizio. È altresì importante che il diacono, conscio della dimensione di esemplarità del suo comportamento sociale,

rifletta sulla importanza della capacità di dialogo, sulla correttezza delle varie forme di relazioni umane, sulle attitudini al discernimento delle culture, sul valore dell'amicizia, sulla del tratto (cfr. ibidem, n. 69. 930-921; cfr. Giovanni Paolo II, 1992, 783; cfr. Congregazione per il Clero, 1994, 75-76).

Nella formazione spirituale, il diacono, secondo il Direttorio, va incoraggiato e sostenuto a coltivare responsabilmente la propria vita spirituale, dalla quale sorge con abbondanza la carità che sostiene e rende fecondo il loro ministero, evitando il pericolo di cadere nell'attivismo o in una mentalità "burocratica". La sollecitudine fraterna nella carità avvierà il diacono a diventare animatore e coordinatore delle iniziative di misericordia spirituale e corporale, quasi segno vivente della carità della Chiesa. Tutto ciò richiede una programmazione accurata e realistica dei mezzi e dei tempi, cercando sempre di evitare le improvvisazioni (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 70, 921-922). Oltre a stimolare la direzione spirituale, si devono prevedere corsi e sessioni speciali di studio su questioni appartenenti alla grande tradizione teologica spirituale cristiana, periodi particolarmente intensi di spiritualità, visite a luoghi spiritualmente significativi. Occorre anche promuovere la devozione mariana e l'importanza della Eucaristia da vivere anche quotidianamente (cfr. ibidem). Il diacono deve essere formato alla comunione ecclesiale così che nel suo ministero, lo si può proporre come animatore di comunione, in particolare, laddove si verificassero tensioni, per promuovere la pacificazione per il bene della Chiesa (cfr. ibidem, n. 71, 922).

Per quanto riguarda la formazione intellettuale il *Direttorio* esprime l'esigenza di organizzare opportune iniziative come giornate di studio, corsi di aggiornamento, corsi o seminari presso istituzioni accademiche, per approfondire la dottrina della fede. Sarà particolarmente utile, in questo senso, incoraggiare lo studio attento e sistematico del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nonché verificare la corretta conoscenza del sacramento dell'Ordine, dell'Eucaristia e dei sacramenti più consuetamente affidati al diacono, come il Battesimo e il Matrimonio. Occorrerà anche approfondire ambiti e tematiche della filosofia, dell'ecclesiologia, della teologia dogmatica, della Sacra Scrittura, del diritto canonico, del Magistero e della dottrina sociale della Chiesa (cfr. ibidem, n. 72, 922-923). Accanto all'approfondimento doveroso delle scienze sacre, dovrebbe essere curata una adeguata acquisizione delle metodologie pastorali per un efficace ministero (cfr. ibidem, n. 73, 923-924; cfr. C.I.C., can. 279).

Circa la formazione pastorale permanente il *Direttorio* afferma che essa consiste nel promuovere continuamente l'impegno del diacono a perfezionare l'efficacia del proprio ministero, di rendere presente nella Chiesa e nella società l'amore e il servizio di Cristo a tutti gli uomini senza distinzioni, specialmente ai più deboli

e bisognosi. Perciò il diacono deve essere stimolato a conoscere sempre meglio la condizione reale degli uomini, ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche nelle quali è inserito gli appelli dello Spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare il suo ministero in leale e convita comunione con il Sommo Pontefice e con il proprio Vescovo (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 73, 924; cfr. Giovanni Paolo II, 1992, 783).

Secondo il *Direttorio*, l'itinerario di formazione permanente deve svilupparsi sulla base di un preciso e accurato progetto stabilito e verificato dall'autorità competente, organizzato su due livelli formativi strettamente collegati tra di loro: quello diocesano, che ha come referente il Vescovo o un suo delegato; quello della comunità, in cui il diacono esercita il proprio ministero, che ha come referente il parroco o un altro sacerdote (cfr. Congregazione per il Clero, 1998, n. 76, 924). Si invita il Vescovo a costituire un gruppo di idonei formatori o, eventualmente, richiedere la collaborazione delle diocesi vicine (cfr. ibidem, n. 79, p. 925) ed inoltre a istituire un organismo di coordinamento dei diaconi, per programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale: dal discernimento vocazionale, alla formazione e all'esercizio del ministero, compresa la formazione permanente (cfr. ibidem, n. 80, 925-926).

### Bibliografia:

Albanesi V. (2015). Ripensare la famiglia. Milano.

Catechismo della Chiesa Cattolica (1992). 11 ottobre 1992, Città del Vaticano.

Codice di Diritto Canonico (1983). 3 febbraio 1983, Città del Vaticano.

Concilio Ecumenico Vaticano II (1964). Costituzione sulla liturgia sacra *Sacrosan-ctum Concilium*, 4 dicembre 1963. AAS 56, pp. 97-138.

Concilio Ecumenico Vaticano II (1965). Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, 21 novembre 1964. AAS 57, pp. 5-71.

Concilio Ecumenico Vaticano II (1966a). Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965. AAS 58, pp. 673-701.

Concilio Ecumenico Vaticano II (1966b). Decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, 7 dicembre 1965. AAS 58, p. 948-990.

Concilio Ecumenico Vaticano II (1966c) Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965. AAS 58, pp. 991-1024.

Congregazione per il Clero (1994). Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri *Tota Ecclesia*, 31 gennaio 1994. Libreria Editrice Vaticana.

- Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (1997). Istruzione sulla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti *Ecclesia de mysterio*, 15 agosto 1997. EV 16, 548-607.
- Congregazione per il Clero (1998). Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, 22.02.1998. AAS 90, pp. 879-927.
- Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (1988-1989). Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero *Christi Ecclesia*, 2 giugno 1988. EV 11, 442-469.
- Congregazione per l'Educazione Cattolica Congregazione per il Clero (1998). Dichiarazione Congiunta sul diaconato permanente, 22.02.1998. AAS 90, pp. 835-842.
- Giovanni Paolo II (1980). Allocuzione per l'ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa, 4 maggio 1980. *Insegnamenti* III/1, pp. 1109-1115.
- Giovanni Paolo II (1982)., Esortazione Apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981. AAS 74, pp. 81-191.
- Giovanni Paolo II (1983) Allocuzione ai Vescovi dello Zaire in Visita "ad Limina", 30 aprile 1983. *Insegnamenti* VI/1, pp. 1110-1117.
- Giovanni Paolo II (1985a). Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell'Oratorio di St. Joseph – Montréal, Canada, 11 settembre 1984. AAS 77, pp. 389-397.
- Giovanni Paolo II (1985b). Allocuzione ai Diaconi Permanenti, 16 marzo 1985. Insegnamenti VIII/1, pp. 648-650.
- Giovanni Paolo II (1987). Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit, 19 settembre 1987. *Insegnamenti* X/3, pp. 654-661.
- Giovanni Paolo II (1992). Esortazione apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992. AAS 84, pp. 657-804.
- Giovanni Paolo II (1993a). Catechesi nell'udienza generale, 6 ottobre 1993. *Insegnamenti* XVI/2, pp. 951-955.
- Giovanni Paolo II (1993b). Catechesi nell'Udienza generale, 20 ottobre 1993. Insegnamenti XVI/2, pp. 1055-1056.
- Grieu E. (2012). Un lien si fort. Quand l'amour de Dieu se fait diaconie. Paris.
- Mezzogori C. (2012) Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta. Roma.

- Mullaney M. (2006). Incardination and the universal dimension of the Priestly Ministry. *Periodica* 95, pp. 567-595.
- Navarro L. (1998). L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Note alle «Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti» e la «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti». *Ius Ecclesiae* 10, pp. 581-597.
- Paolo VI (1966). Motu proprio *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966. AAS 58, pp. 757-787.
- Paolo VI (1967). Motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem*, 18 giugno 1967. AAS 59, pp. 697-704.
- Paolo VI (1972). Motu proprio, *Ad pascendum*, 15 agosto 1972, VII. AAS 64, pp. 534-540.
- Parolin G. (2010). Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologai per la missione con i migranti. Roma.
- Pontificale Romanum De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum (1990). Editio typica altera. Typis Polyglottis Vaticanis.
- Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (1995). Chiarimento circa il valore vincolante dell'art. 66, 22 ottobre 1994. *Rivista Sacrum Ministerium* 2, pp. 262-266.
- Segreteria di Stato (1984). Lettera del Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino. Prot. N. 122.735, del 3 gennaio.
- Suchecki Z. (2000). Chiesa e massoneria: congregazione plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico tenuta nei giorni 20-29 ottobre 1981 riguardante quinta questione speciale dedicata alla riassunzione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico 1917. Città del Vaticano.
- Valdrini P. (2013). Comunità, persone, governo Città del Vaticano.

# THE FIGURE AND MISSION OF THE PERMANENT DIACONATE ACCORDING TO THE "DIRECTORY FOR THE MINISTRY AND LIFE OF PERMANENT DEACONS"

## SUMMARY

On 22 February 1998, the Congregation for the Clergy published the Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons. The document, which is divided into four parts, presents the juridical status of the Deacon, together with his ministry, spirituality and ongoing formation. According to the Directory, the diaconate has its source in the consecration and mission of Christ, wherein the Deacon is called to participate. Through the imposition of hands and the prayer of consecration, he is constituted a sacred minister and a member of the hierarchy. This condition determines his theological and juridical status in the Church. At the moment of Admission to Candidacy, all prospective Deacons are obliged to clearly express, in writing, their intention to serve the Church for the rest of their lives in a given territorial or personal circumscription, or in an Institute of Consecrated Life, or a Society of Apostolic Life, who have the faculty to incardinate. Acceptance of this written request is reserved for the competent Ordinary of the candidate. Incardination is a juridical bond that has ecclesiological and spiritual value in that it expresses the ministerial commitment of the Deacon to the Church. By virtue of the Order received, Deacons are united together in sacramental fraternity. The status of Deacons also comprises specific obligations and rights, envisioned in cann. 273-283 of the Code of Canon Law, where it speaks about the obligations and rights of clerics. The *Directory* recalls the tri-partite description of diaconal ministry given

at the Second Vatican Council: service of the Liturgy, the Word and of Charity. Deacons can preside at the Liturgy of the Word, administer Baptisms, conserve and distribute the Eucharist, assist at and bless marriages in the name of the Church, bring Viaticum to the dying, read the Scared Scriptures to the faithful, instruct and exhort the People of God, preside at worship and prayer services, administer sacramentals, preside over funeral and burial rites, together with performing works of charity and support. The document by the Congregation for the Clergy underlines that diaconal spirituality has its foundation in the sacramental grace that is engraved in the Deacon's soul, calling him to a complete gift of his person in the service of God in the Church. This spirituality is eminently Christological as it is intimately characterised by a spirit of service. With the diaconate, one seeks to imitate Christ who came to serve and not to be served. The Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons highlights the importance of ongoing formation for Deacons. Commitment is required here in continuity with the supernatural calling to a ministry of service in the Church, which together with initial formation, form part of a singular and organic Christian and diaconal journey. The document delineates four stages of formation: human, spiritual, intellectual and pastoral. The ecclesiastical norms recall that ongoing formation has the following characteristics: obligatory, universal, interdisciplinary, profound, scientific and propaedeutic of apostolic life. Deacons themselves are the primary agents of their ongoing formation, along their perennial journey of conversion. By their side stand the bishop and his Presbyterate, who have the task of helping them overcome any dualism or rupture between their secular lives and their diaconal spirituality, whilst also aiding them to respond generously to the demands and the responsibilities that the Lord has entrusted to them through the Sacrament of Holy Orders.